



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA N. 3/13/DIR

Archiviazione della controversia tra Uno Communications S.p.A. (UnoCom) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind) in tema di pagamenti del servizio di raccolta delle chiamate originate da numerazioni di rete fissa, assegnate a UnoCom, e dirette a Numerazioni Non Geografiche, con addebito al chiamato, di cui Wind è titolare

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995 – Suppl. Ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il “Codice”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTO il “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica”, di cui alla delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n.198, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 7 agosto 2008 e, in particolare, l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTA l’istanza del 12 novembre 2012 della società Uno Communications S.p.A. (di seguito “UnoCom”), acquisita dall’Autorità con prot. n. 57283 del 14 novembre 2012, con la quale la predetta società ha investito l’Autorità della definizione di una controversia con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito “Wind”)

per la sospensione dei pagamenti afferenti al servizio di raccolta di chiamate originate da numerazioni di rete fissa assegnate a UnoCom e dirette a numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di titolarità di Wind;

VISTA la nota del 29 novembre 2012, prot. n. 61121, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le parti medesime in prima udienza in data 9 gennaio 2013;

VISTA la nota della società Uno Communication S.p.A. del 20 maggio 2013, acquisita in pari data al prot. Agcom n. 25961, con cui la stessa ha comunicato alla Direzione la propria rinuncia al procedimento avviato con l’istanza presentata in data 14 novembre 2012;

VISTA la nota del 30 maggio 2013, prot. n. 28953, con cui la Direzione ha comunicato a Wind l’atto di rinuncia succitato e al contempo ha reso noto che avrebbe di conseguenza proceduto all’archiviazione della controversia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza”*;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell’Autorità a definizione della controversia in oggetto;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Uno Communication S.p.A. con Wind Telecomunicazioni S.p.A. in materia di servizio di raccolta delle chiamate originate da numerazioni di rete fissa, di cui in premessa, e ne dispone l’archiviazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 11/06/2013

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco